

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 giugno 2013

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105).....

Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 aprile 2013, n. 62.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104).....

Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013.

Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. (13A04783).....

Pag. 12



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovo Millennio – Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A04666)...... Pag. 15

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Medaniene - Soc. coop. sociale a r.l. ONLUS», in Arsoli e nomina del commissario liquidatore. (13A04667)...... Pag. 15

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cementizia», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (13A04668).... Pag. 16

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Green Hills - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Marino e nomina del commissario liquidatore. (13A04669)...... Pag. 17

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tartaruga Verde Società cooperativa sociale», in Santa Marinella e nomina del commissario liquidatore. (13A04670)...... Pag. 18

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «A Emme società cooperativa», in Muggiò e nomina del commissario liquidatore. (13A04789)...... Pag. 18

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.A.R. piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. (13A04790)...... Pag. 19

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Uranio 2000 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A04791)...... Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 18 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Telmisartan Teva Pharma (telmisartan)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 42/2013). (13A04709).. Pag. 21

DETERMINA 13 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Invega». (Determina n. 465/2013). (13A04664)..... Pag. 25

DETERMINA 13 maggio 2013.

Esclusione del medicinale tafamidis meglumine dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 461/2013). (13A04665)..... Pag. 26

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pradaxa (dabigatran)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 496/2013). (13A04710)..... Pag. 27

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Instanyl (fentanyl)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 498/2013). (13A04711)..... Pag. 29

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Zelboraf (vemurafenib)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 500/2013). (13A04712)..... Pag. 31



**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera n. 8/2013). (13A04786). Pag. 33

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini (CUP B41I09000070003). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 4/2013). (13A04787). Pag. 38

DELIBERA 8 marzo 2013.

Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013). (13A04784). Pag. 45

DELIBERA 8 marzo 2013.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013). (13A04785). Pag. 48

CIRCOLARI

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

CIRCOLARE 15 maggio 2013, n. 103/2013.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (13A04788) Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 355/2013 del 29 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen». (13A04661) Pag. 56

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 407/2013 del 16 aprile 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Zentiva». (13A04662) Pag. 56

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 358/2013 del 29 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Aurobindo». (13A04663) Pag. 57

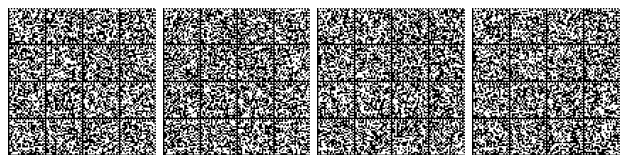
Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (13A04915) Pag. 57

**Ministero
dello sviluppo economico**

Avviso pubblico per la riapertura dello sportello per la misura B del programma di INCENTIVI PER IL DESIGN. (13A04792) Pag. 58





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuità produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissariamento straordinario

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.

2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al



Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.

6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.

8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.

12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.

13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.

Art. 2.

Commissariamento della s.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.

2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1".

3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "esclusa l'oblazione, da euro 50.000" e, dopo le parole "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le seguenti: "Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

13G00105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013, n. 62.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.



3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3.

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5.

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.



2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6.

*Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse*

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7.

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8.

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9.

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10.

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11.

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

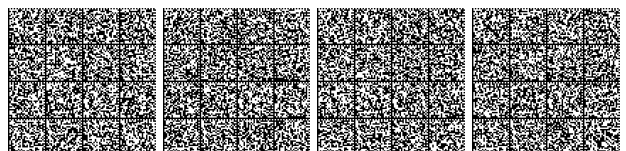
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12.

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni



che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13.

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.



Art. 14.

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15.

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

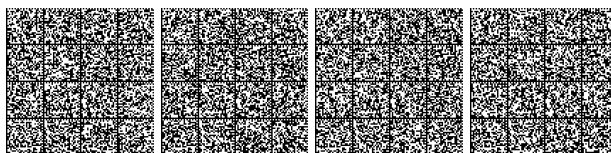
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.



2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Registro n. 4, foglio n. 300

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

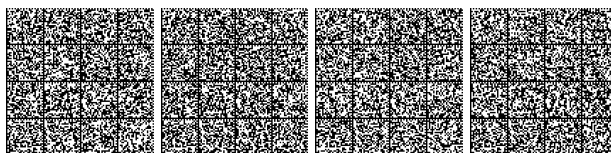
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2-4-ter (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

«Art. 54 (*Codice di comportamento*). — 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.



2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riportano il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e

delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

«Art. 3 (*Personale in regime di diritto pubblico*). — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

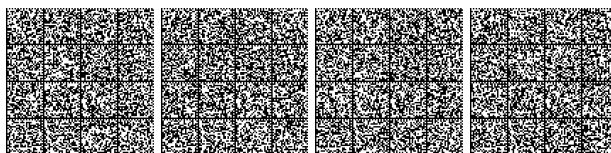
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.



1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.



12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 110 (*Incarichi a contratto*). — 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.».

— Si riporta il testo dell'art. 54-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*). — 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

Note all'art. 14:

— Si riporta l'art. 1342 del Codice civile:

«Art. 1342 (*Contratto concluso mediante moduli o formulari*). — Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

— Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

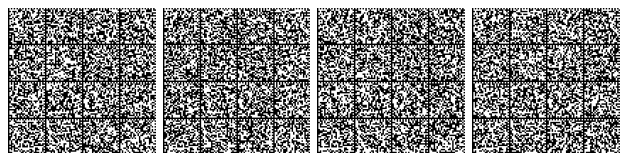
— Si riporta il testo dell'art. 55-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 55-bis (*Forme e termini del procedimento disciplinare*). — 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se



avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'inculpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). — 1. (Omissis).

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3-83 - (Omissis).».

13G00104

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013.

Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e-bis), che modifica l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 inerente alla Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Franco Gabrielli l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 20 della legge n. 225 del 1992 dalla citata legge 100 del 2012 ove è disposto che si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni;

Tenuto conto altresì che la disposizione di cui all'art. 20 richiamato, individua, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge 100 del 2012, lo strumento normativo di individuazione della disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica in rassegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano a tutte le misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, ed ai provvedimenti adottati in attuazioni delle medesime.

2. Il Dipartimento della Protezione civile cura l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse alla organizzazione del sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di ispezione alle autorità competenti di cui all'art. 5.

Art. 2.

Disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.

1. L'attività di monitoraggio è volta ad assicurare con continuità l'aggiornamento e la disponibilità dei dati circa lo stato di attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.

2. Il Dipartimento della Protezione civile cura la raccolta dei dati relativi a ciascuna misura per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio. A tal fine, periodicamente riceve informazioni sulla base di cadenze dallo stesso predefinite, direttamente dai soggetti a cui è demandata l'attuazione.

3. In particolare, il sistema contempla i dati relativi ai servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; alle attività di prima emergenza; alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità; al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; ed a ogni altra attività prevista per il superamento dell'emergenza.

4. I dati sono integrati anche con elementi relativi all'attività di subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria; agli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, nonché quelli relativi al completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4-ter, nel medesimo periodo.

5. Al fine di assicurare la confluenza dei dati oggetto di monitoraggio nella banca dati delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 13 della legge n. 196/2009, i prospetti e le modalità di trasmissione telematica continua dei dati, di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), comprendono l'individuazione del set informativo minimo che consenta di conseguire la predetta finalità, evitando ogni possibile duplicazione di adempimenti da parte dei soggetti sottoposti al monitoraggio oltre che del titolare dell'azione di monitoraggio medesima.

Art. 3.

Disciplina del sistema di verifica delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime.

1. L'attività di verifica è volta ad accertare, prima del loro avvio, la corrispondenza dei programmi e dei piani, adottati per l'attuazione delle misure previste nelle ordinanze, alle finalità stabilite nelle stesse, e, successivamente, lo stato di realizzazione degli stessi.

2. A tal fine sono programmati:

a) periodiche audizioni dei soggetti incaricati della predisposizione e dell'attuazione dei piani e dei programmi, per verificare il contenuto degli stessi, ai fini dell'approvazione e delle eventuali rimodulazioni, per valutarne lo stato di avanzamento, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici in essi stabiliti;



b) sopralluoghi in loco di cui all'art. 4.

3. Il Dipartimento della protezione civile promuove revisioni o integrazioni dei piani e dei programmi, anche in fase di redazione, per permettere l'attuazione delle misure previste nelle ordinanze.

Art. 4.

Sopralluoghi in loco

1. Il Dipartimento della Protezione civile può integrare l'attività di monitoraggio e di verifica delle misure mediante l'effettuazione di sopralluoghi in loco, per riscontrare, con controlli a campione, in contraddittorio con rappresentanti degli Enti interessati, la reale corrispondenza a quanto dichiarato attraverso la trasmissione telematica dei dati e in occasione delle audizioni di verifica.

2. I sopralluoghi sono effettuati da funzionari del medesimo Dipartimento all'uopo incaricati.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, se del caso, ad avvalersi, previo accordo con le medesime, delle strutture e delle componenti di protezione civile, che operano nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento di sopralluoghi relativi a specifiche materie.

4. All'esito di detti sopralluoghi viene redatto un verbale sommario a cui fa seguito, entro 30 giorni, una relazione contenente anche le controdeduzioni dei soggetti interessati dal sopralluogo.

5. Gli atti di cui al comma precedente sono inviati al Capo del Dipartimento della protezione civile a cui spetta l'assunzione di ogni determinazione conseguente i rilievi e le eventuali proposte contenute negli stessi, anche tramite l'adozione di apposite ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i.

Art. 5.

Attività ispettiva

1. La periodicità delle ispezioni - negli ambiti di protezione civile di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, è assicurata dai Corpi e dalle Strutture ispettive previste dalle leggi vigenti, che la espletano nell'ambito dell'ordinaria programmazione di esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla normativa di settore e con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Quando dal monitoraggio, dalle audizioni di verifica o dai sopralluoghi di cui all'articolo precedente emergano presunte irregolarità, il Dipartimento della protezione civile richiede l'attivazione delle Autorità, a cui la legge attribuisce specifiche funzioni ispettive e di controllo, che sono tenute ad espletarle secondo la normativa di riferimento di ciascuna.

3. Degli esiti delle stesse le singole Autorità devono informare il Dipartimento della protezione per l'eventuale adozione degli atti di competenza.

Art. 6.

Semplificazione dei procedimenti

1. Con atti del Capo del Dipartimento della protezione civile sono stabiliti:

a) i prospetti e le modalità di trasmissione telematica continua dei dati finalizzati al monitoraggio da parte dei soggetti di cui all'art. 5, della legge n. 225 del 1992, nonché, sentito il MEF, le idonee procedure per soddisfare le esigenze di cui all'art. 2, comma 5;

b) la periodicità delle audizioni di verifica, le modalità e i criteri di valutazione;

c) i criteri amministrativi e tecnici per la redazione dei programmi e piani, le modalità e i tempi per la loro trasmissione prima dell'avvio, gli elementi per la loro valutazione e verifica, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

d) i criteri temporali dei sopralluoghi, i metodi di campionamento, le modalità di verifica, secondo parametri predefiniti per ogni singola misura.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Per le gestioni commissariali di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», l'attività di monitoraggio e verifica viene svolta con riferimento alle sole attribuzioni disciplinate da ordinanze del Capo del Dipartimento, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter e 4-quater della citata legge, ed in particolare all'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità speciali sino alla chiusura della medesima ed all'approvazione degli eventuali piani di ulteriori interventi da attuare in regime ordinario.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 104

13A04783



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovo Millennio – Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione Cooperative Italiane conclusa in data 31 dicembre 2010 con una relazione di mancata revisione contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Nuovo millennio - Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuovo Millennio - Società Cooperativa, con sede in Roma (codice fiscale 02300090798) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (CE) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A04666

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Medaniene - Soc. coop. sociale a r.l. ONLUS», in Arsoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Vista l'istanza dell'11 luglio 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 luglio 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Medaniene - Soc. Coop. Sociale A r.l. Onlus», con sede in Arsoli (Roma), sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 marzo 2012, del successivo accertamento concluso in data 2 maggio 2012 e dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Medaniene - Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus», con sede in Arsoli (Roma) (codice fiscale 05679851005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (CE) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, Lungotevere Amaldo da Brescia, n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto*
TORSELLO

13A04667

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cementizia», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane del 19 marzo 2010 contenente la proposta di gestione commissariale per la «Cooperativa Cementizia»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha fornito osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Cementizia», con sede in Frosinone (codice fiscale 02038320608) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore il rag. Marisa Malorzo, nata a Torino il 19 novembre 1965, e domiciliata in Guidonia Montecelio (Roma), via Colleferro, n. 32.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A04668

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Green Hills - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Marino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane conclusa in data 28 settembre 2009 con una relazione di mancata revisione non contenente alcuna proposta di provvedimento per la cooperativa «Green Hills - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 luglio 2010 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Green Hills - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Marino (Roma) (codice fiscale 04107441000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (Caserta) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto*
TORSELLO

13A04669

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tartaruga Verde Società cooperativa sociale», in Santa Marinella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza Confederazione Cooperative Italiane conclusa in data 27 gennaio 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «La Tartaruga Verde Società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tartaruga Verde Società cooperativa sociale», con sede in Santa Marinella (Roma) (codice fiscale 06448261005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (Caserta) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto*
TORSELLO

13A04670

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «A Emme società cooperativa», in Muggiò e nomina del commissario liquidatore.

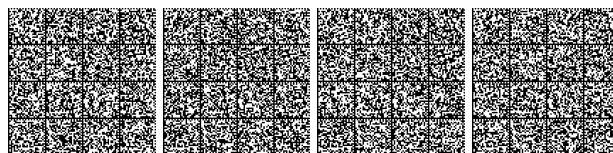
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 28 novembre 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina per la cooperativa «A Emme Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "A Emme Società Cooperativa", con sede in Muggiò (MB) (codice fiscale 05158870963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Federico Vismara, nato a Milano il 26 aprile 1977, e domiciliato in Monza, via Cavallotti, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
TORSELLO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.A.R. piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 aprile 2012, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 18 aprile 2012, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società "F.A.R. Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "F.A.R. Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione", con sede in Cremona (codice fiscale 11747410154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Giorgi, nato a Ravenna il 1° maggio 1961, domiciliato in Parma, piazzale Santa Croce, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A04790

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Uranio 2000 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 14 febbraio 2012 contenente la proposta di rilascio dell'attestazione di revisione e la nota di trasmissione dell'Unione nazionale cooperative italiane in data 26 giugno 2012 contenente la richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per la cooperativa "Uranio 2000 - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Uranio 2000 - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 07618550581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956, e ivi domiciliato in Lungotevere Arnaldo Da Brescia, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A04791



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Telmisartan Teva Pharma (telmisartan)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 42/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TELMISARTAN TEVA PHARMA (telmisartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 ottobre 2011 e del 21 maggio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/719/001 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 14×1 compressa
 EU/1/11/719/002 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 28×1 compressa
 EU/1/11/719/003 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 30×1 compressa
 EU/1/11/719/004 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 40×1 compressa
 EU/1/11/719/005 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato (ALU/ALU) pelabile" 56×1 compressa
 EU/1/11/719/006 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 60×1 compressa
 EU/1/11/719/007 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 84×1 compressa
 EU/1/11/719/008 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 90×1 compressa
 EU/1/11/719/009 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 98×1 compressa
 EU/1/11/719/010 "20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 100×1 compressa
 EU/1/11/719/011 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 14×1 compressa
 EU/1/11/719/012 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 28×1 compressa
 EU/1/11/719/013 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 30×1 compressa
 EU/1/11/719/014 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 40×1 compressa
 EU/1/11/719/015 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 56×1 compressa
 EU/1/11/719/016 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 60×1 compressa
 EU/1/11/719/017 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 84×1 compressa
 EU/1/11/719/018 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 90×1 compressa
 EU/1/11/719/019 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 98×1 compressa
 EU/1/11/719/020 "20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 100×1 compressa
 EU/1/11/719/021 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 14×1 compressa
 EU/1/11/719/022 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 28×1 compressa
 EU/1/11/719/023 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 30×1 compressa
 EU/1/11/719/024 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 40×1 compressa
 EU/1/11/719/025 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 56×1 compressa
 EU/1/11/719/026 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 60×1 compressa

EU/1/11/719/027 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 84×1 compressa

EU/1/11/719/028 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 90×1 compressa

EU/1/11/719/029 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 98×1 compressa

EU/1/11/719/030 "40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 100×1 compressa

EU/1/11/719/031 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 14×1 compressa

EU/1/11/719/032 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 28×1 compressa

EU/1/11/719/033 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 30×1 compressa

EU/1/11/719/034 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 40×1 compressa

EU/1/11/719/035 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 56×1 compressa

EU/1/11/719/036 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 60×1 compressa

EU/1/11/719/037 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 84×1 compressa

EU/1/11/719/038 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 90×1 compressa

EU/1/11/719/039 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 98×1 compressa

EU/1/11/719/040 "40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 100×1 compressa

EU/1/11/719/041 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 14×1 compressa

EU/1/11/719/042 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 28×1 compressa

EU/1/11/719/043 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 30×1 compressa

EU/1/11/719/044 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 40×1 compressa

EU/1/11/719/045 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 56×1 compressa

EU/1/11/719/046 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 60×1 compressa

EU/1/11/719/047 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 84×1 compressa

EU/1/11/719/048 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 90×1 compressa

EU/1/11/719/049 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 98×1 compressa

EU/1/11/719/050 "80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 100×1 compressa

EU/1/11/719/051 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 14×1 compressa

EU/1/11/719/052 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 28×1 compressa

EU/1/11/719/053 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 30×1 compressa

EU/1/11/719/054 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 40×1 compressa

EU/1/11/719/055 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 56×1 compressa

EU/1/11/719/056 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 60×1 compressa

EU/1/11/719/057 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 84×1 compressa

EU/1/11/719/058 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 90×1 compressa



EU/1/11/719/059 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 98×1 compressa

EU/1/11/719/060 "80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)" 100×1 compressa

EU/1/11/719/061 "40 mg – compressa – blister (ALU/ALU)" 30 compresse

EU/1/11/719/062 "80 mg – compressa – blister (ALU/ALU)" 30 compresse

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA PHARMA B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale TELMISARTAN TEVA PHARMA (telmisartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

"20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 14×1 compressa AIC n. 042272017/E (in base 10) 18B18K (in base 32)

"20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 28×1 compressa AIC n. 042272029/E (in base 10) 18B18X (in base 32)

"20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)" 30×1 compressa AIC n. 042272031/E (in base 10) 18B18Z (in base 32)



“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272043/E (in base 10) 18B19C (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272056/E (in base 10) 18B19S (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272068/E (in base 10) 18B1B4 (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272070/E (in base 10) 18B1B6 (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272082/E (in base 10) 18B1BL (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272094/E (in base 10) 18B1BY (in base 32)

“20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272106/E (in base 10) 18B1CB (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 14×1 compressa AIC n. 042272118/E (in base 10) 18B1CQ (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa AIC n. 042272120/E (in base 10) 18B1CS (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 30×1 compressa AIC n. 042272132/E (in base 10) 18B1D4 (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272144/E (in base 10) 18B1DJ (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272157/E (in base 10) 18B1DX (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272169/E (in base 10) 18B1F9 (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272171/E (in base 10) 18B1FC (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272183/E (in base 10) 18B1FR (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272195/E (in base 10) 18B1G3 (in base 32)

“20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272207/E (in base 10) 18B1GH (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 14×1 compressa AIC n. 042272219/E (in base 10) 18B1GV (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 28×1 compressa AIC n. 042272221/E (in base 10) 18B1GX (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 30×1 compressa AIC n. 042272233/E (in base 10) 18B1H9 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272245/E (in base 10) 18B1HP (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272258/E (in base 10) 18B1J2 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272260/E (in base 10) 18B1J4 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272272/E (in base 10) 18B1JJ (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272284/E (in base 10) 18B1JW (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272296/E (in base 10) 18B1K8 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272308/E (in base 10) 18B1KN (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 14×1 compressa AIC n. 042272310/E (in base 10) 18B1KQ (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa AIC n. 042272322/E (in base 10) 18B1L2 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 30×1 compressa AIC n. 042272334/E (in base 10) 18B1LG (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272346/E (in base 10) 18B1LU (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272359/E (in base 10) 18B1M7 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272361/E (in base 10) 18B1M9 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272373/E (in base 10) 18B1MP (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272385/E (in base 10) 18B1N1 (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272397/E (in base 10) 18B18X (in base 32)

“40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272409/E (in base 10) 18B1NF (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 14×1 compressa AIC n. 042272411/E (in base 10) 18B1NT (in base 32)



“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 28×1 compressa AIC n. 042272423/E (in base 10) 18B1NV (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 30×1 compressa AIC n. 042272435/E (in base 10) 18B1P7 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272447/E (in base 10) 18B1PM (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272450/E (in base 10) 18B1PZ (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272462/E (in base 10) 18B1Q2 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272474/E (in base 10) 18B1QG (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272486/E (in base 10) 18B1QU (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272498/E (in base 10) 18B1R6 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272500/E (in base 10) 18B1RL (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 14×1 compressa AIC n. 042272512/E (in base 10) 18B1RN (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa AIC n. 042272524/E (in base 10) 18B1SD (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 30×1 compressa AIC n. 042272536/E (in base 10) 18B1SS (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 40×1 compressa AIC n. 042272548/E (in base 10) 18B1T4 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 56×1 compressa AIC n. 042272551/E (in base 10) 18B1T7 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 60×1 compressa AIC n. 042272563/E (in base 10) 18B1TM (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 84×1 compressa AIC n. 042272575/E (in base 10) 18B1TZ (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 90×1 compressa AIC n. 042272587/E (in base 10) 18B1UC (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 98×1 compressa AIC n. 042272599/E (in base 10) 18B1UR (in base 32)

“80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 100×1 compressa AIC n. 042272601/E (in base 10) 18B1UT (in base 32)

“40 mg – compressa – blister (ALU/ALU)” 30 compresse AIC n. 042272613/E (in base 10) 18B1V5 (in base 32)

“80 mg – compressa – blister (ALU/ALU)” 30 compresse AIC n. 042272625/E (in base 10) 18B1VK (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Iperensione: Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Prevenzione cardiovascolare:

Riduzione della morbidità cardiovascolare in adulti con:

malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TELMISARTAN TEVA PHARMA (telmisartan) è classificata come segue:

Confezione: “20 mg – compressa – uso orale – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272029/E (in base 10) 18B18X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28

Confezione: “20 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272120/E (in base 10) 18B1CS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28

Confezione: “40 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272221/E (in base 10) 18B1GX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86

Confezione: “40 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272322/E (in base 10) 18B1L2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86

Confezione: “80 mg – compressa – blister perforato pelabile (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272423/E (in base 10) 18B1NV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07

Confezione: “80 mg – compressa – blister perforato (ALU/ALU)” 28×1 compressa - AIC n. 042272524/E (in base 10) 18B1SD (in base 32)



Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07
Validità del contratto: 24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TELMISARTAN TEVA PHARMA (telmisartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04709

DETERMINA 13 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Invega». (Determina n. 465/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 febbraio 2013;



Vista la deliberazione n. 8 in data 23 aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

INVEGA è indicato per il trattamento dei sintomi psicotici o maniacali del disturbo schizoaffective negli adulti. L'effetto sui sintomi depressivi non è stato dimostrato.

del medicinale INVEGA (paliperidone) sono rimborsate come segue:

Confezione

«3 mg compressa a rilascio prolungato - uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 28 compresse - AIC n. 038024016/E (in base 10) 148DUJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 89,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 147,88.

Confezione

«6 mg compressa a rilascio prolungato - uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 28 compresse - AIC n. 038024067/E (in base 10) 148DW3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 89,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 147,88.

Confezione

«9 mg compressa a rilascio prolungato - uso orale» blister (PVC/PCTFE/ALU) 28 compresse - AIC n. 038024117/E (in base 10) 148DXP (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 151,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 249,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INVEGA (paliperidone) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04664

DETERMINA 13 maggio 2013.

Esclusione del medicinale tafamidis meglumine dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 461/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista



valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 29 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2011, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale tafamidis meglumine come valida alternativa terapeutica nel "trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica" e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi;

Vista infine la Determinazione dell'AIFA del 15 aprile 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 (Serie Generale) del 6 maggio 2013, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, della specialità medicinale Vyndaqel (tafamidis), per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco, e cioè: «trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica»;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale tafamidis meglumine di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 29 dicembre 2010, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale tafamidis meglumine, di cui alla Determinazione dell'AIFA citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04665

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pradaxa (dabigatran)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 496/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PRADAXA (dabigatran) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 1° agosto 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/442/009 "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" – 10×1 capsule

EU/1/08/442/010 "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" – 30×1 capsule

EU/1/08/442/011 "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" – 60×1 capsule

EU/1/08/442/012 "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" confezione multipla 3×(60×1) capsule, confezione multipla

EU/1/08/442/013 "150 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (PP)" 60 capsule

EU/1/08/442/014 "110 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" confezione multipla 3×(60×1) capsule, confezione multipla

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 8 in data 23 aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale PRADAXA (dabigatran) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

"150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)"- 10×1 capsule AIC n. 038451098/E (in base 10) 14PFWU (in base 32)

"150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)"- 30×1 capsule AIC n. 038451100/E (in base 10) 14PFWW (in base 32)

"150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)"- 60×1 capsule AIC n. 038451112/E (in base 10) 14PFX8 (in base 32)

"150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" confezione multipla 3×(60×1) capsule, confezione multipla AIC n. 038451124/E (in base 10) 14PFXN (in base 32)

"150 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (PP)" 60 capsule AIC n. 038451136/E (in base 10) 14PFY0 (in base 32)

"110 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)" confezione multipla 3×(60×1) capsule, confezione multipla AIC n. 038451148/E (in base 10) 14PFYD (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

per le confezioni da 150 mg:

Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più dei seguenti fattori di rischio:

Precedente ictus, attacco ischemico transitorio o embolia sistemica (ES)

Frazione di eiezione del ventricolo sinistro < 40%

Insufficienza cardiaca sintomatica, ≥ Classe 2 della classificazione della New York Heart Association (NYHA)

Età ≥ 75 anni

Età ≥ 65 anni associata con una delle seguenti condizioni: diabete mellito, coronaropatia o ipertensione

per la confezione da 110 mg:

Prevenzione primaria di episodi trombo embolici in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.

Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più dei seguenti fattori di rischio:

Precedente ictus, attacco ischemico transitorio o embolia sistemica (ES)

Frazione di eiezione del ventricolo sinistro < 40%

Insufficienza cardiaca sintomatica, ≥ Classe 2 della classificazione della New York Heart Association (NYHA)

Età ≥ 75 anni

Età ≥ 65 anni associata con una delle seguenti condizioni: diabete mellito, coronaropatia o ipertensione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PRADAXA (dabigatran) è classificata come segue:

Confezione: "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)"- 30×1 capsule AIC n. 038451100/E (in base 10) 14PFWW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,25

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 58,18

Confezione: "150 mg – capsula rigida – uso orale – blister (ALU/ALU)"- 60×1 capsule AIC n. 038451112/E (in base 10) 14PFX8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35



Confezione: “150 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (PP)” 60 capsule AIC n. 038451136/E (in base 10) 14PFY0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35

Validità del contratto: 12 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa di euro 60 milioni Ex Factory per tutte le molecole (inibitori diretti della trombina e fattore *Xa*) indicate nella specifica patologia, equivalenti a 5 milioni/mese.

L'eventuale sfondamento di spesa verrà ripianato con le modalità dell'accordo negoziale sottoscritto. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

Qualora il tetto di spesa di 60 milioni di euro di fatturato EF al netto dell'IVA sia raggiunto prima dei 12 mesi successivi alla commercializzazione, l'Azienda si impegna a trattare gratuitamente i pazienti già in terapia. Il costo dei nuovi pazienti arruolati verrà comunque considerato al fine del calcolo dello sfondamento del tetto di spesa.

Al fine di evitare uno sfondamento prima della fine dell'anno di commercializzazione, al raggiungimento del fatturato EF al netto di IVA di euro 48 milioni per tutte le molecole (inibitori diretti della trombina e fattore *Xa*) indicate nella specifica patologia, si provvederà alla rinegoziazione del prezzo e delle condizioni negoziali.

L'Azienda si impegna ad applicare la riduzione di prezzo negoziata per i dosaggi da 110 mg e da 150 mg, anche al dosaggio da 75 mg.

Nelle more della conclusione della procedura negoziale avviata, al raggiungimento del fatturato Ex Factory di euro 48 milioni restano in vigore le presenti condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili, il piano terapeutico e la scheda di follow-up secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo <https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/> e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRADAXA (dabigatran) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, internista, neurologo, geriatra, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04710

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Instanyl (fentanil)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 498/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INSTANYL (fentanil) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29/06/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/531/010 “50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

EU/1/09/531/011 “50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 6 contenitori spray

EU/1/09/531/012 “50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 8 contenitori spray

EU/1/09/531/013 “50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 10 contenitori spray

EU/1/09/531/014 “100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

EU/1/09/531/015 “100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 6 contenitori spray

EU/1/09/531/016 “100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 8 contenitori spray

EU/1/09/531/017 “100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 10 contenitori spray

EU/1/09/531/018 “200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

EU/1/09/531/019 “200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 6 contenitori spray

EU/1/09/531/020 “200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 8 contenitori spray

EU/1/09/531/021 “200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 10 contenitori spray

Titolare A.I.C.: TAKEDA DENMARK



IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta TAKEDA DENMARK ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 febbraio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 26 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n. 8 in data 23 aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale INSTANYL (fentanil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni

"50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose" 2 contenitori spray

AIC N. 039542105/E (in base 10)15QRBT (in base 32)

"50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose" 6 contenitori spray

AIC N. 039542117/E (in base 10)15QRC5 (in base 32)

"50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose" 8 contenitori spray

AIC N. 039542129/E (in base 10)15QRCK (in base 32)

"50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose" 10 contenitori spray

AIC N. 039542131/E (in base 10)15QRCE (in base 32)

"100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose" 2 contenitori spray



AIC N. 039542143/E (in base 10)15QRCZ (in base 32)

“100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 6 contenitori spray

AIC N. 039542156/E (in base 10)15QRDD (in base 32)

“100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 8 contenitori spray

AIC N. 039542168/E (in base 10)15QRDS (in base 32)

“100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 10 contenitori spray

AIC N. 039542170/E (in base 10)15QRDU (in base 32)

“200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

AIC N. 039542182/E (in base 10)15QRF6 (in base 32)

“200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 6 contenitori spray

AIC N. 039542194/E (in base 10)15QRFL (in base 32)

“200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 8 contenitori spray

AIC N. 039542206/E (in base 10)15QRFY (in base 32)

“200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 10 contenitori spray

AIC N. 039542218/E (in base 10)15QRGB (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Instanyl è indicato per il trattamento del dolore episodico intenso in adulti che sono già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore oncologico cronico. Il dolore episodico intenso è una esacerbazione transitoria del dolore che avviene in aggiunta al dolore cronico di base già controllato da altra terapia.

I pazienti in terapia di mantenimento con un oppioide sono quelli che stanno assumendo almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico per ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno o una dose equianalgescica di un altro oppioide per una settimana o più.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INSTANYL (fentanil) è classificata come segue:

“50 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

AIC N. 039542105/E (in base 10)15QRBT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,46

“100 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

AIC N. 039542143/E (in base 10)15QRCZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,46

“200 mcg – spray nasale, soluzione – uso nasale – contenitore spray monodose” 2 contenitori spray

AIC N. 039542182/E (in base 10)15QRF6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,46

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INSTANYL (fentanil) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04711

DETERMINA 20 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Zelboraf (vemurafenib)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 500/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZELBORAF (vemurafenib) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17/02/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/751/001 “240 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)” 56 compresse

Titolare A.I.C.: ROCHE REGISTRATION LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ROCHE REGISTRATION LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 30/10/2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale ZELBORAF (vemurafenib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

"240 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)" 56 compresse

AIC N. 041863010/E (in base 10) 17XKV2 (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Vemurafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZELBORAF (vemurafenib) è classificata come segue:

Confezione

"240 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)" 56 compresse



AIC N. 041863010/E (in base 10) 17XKV2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2300,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3795,92

Validità del contratto: 24 mesi

Payment by result come da condizioni negoziali

Gratuità del test DNA, prodotto anche da diversa azienda, per la selezione dei pazienti responders

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: Euro 36 milioni per la durata del presente contratto di 24 mesi.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo <https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/> e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZELBORAF (vemurafenib) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o di specialisti – Oncologo (RNRL)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04712

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera n. 8/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, e s.m.i., recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", che istituisce un Comitato cui sono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia da finanziare a carico delle risorse recate dalla stessa legge;

Vista la legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, con la quale è stato istituito il Comune di Cavallino Treporti, mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 47, comma 1, modifica la denominazione del Fondo sopra citato in "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che:

all'art. 1, comma 187, modifica la denominazione del Fondo sopra citato in "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" (di seguito "Fondo");

all'art. 1, comma 188, per consentire il finanziamento degli interventi di cui al succitato art. 6 della legge n. 798/1984, e s.m.i., destina l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo, stanziato per il 2012, da assegnare mediante apposita deliberazione di questo Comitato, con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*G.U.* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione alla stessa Anas S.p.A. dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, individuandone l'articolazione temporale e subordinando l'efficacia della assegnazione stessa alla stipula del suddetto Contratto;

Viste le delibere 26 ottobre 2012, n. 97, 11 dicembre 2012, n. 126 e 21 dicembre 2012, n. 137, in corso di formalizzazione, con le quali questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", e i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7, adottata nel corso della presente seduta, con la quale questo Comitato ha ulteriormente rimodulato il citato Fondo per integrare e anticipare all'annualità 2013 le risorse assegnate con la delibera n. 137/2012 al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del richiamato art. 32, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011;

Viste le note 28 gennaio 2013, n. 2963 e n. 2965, e 7 febbraio 2013, n. 4172, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato di una rimodulazione del Fondo al fine di assegnare, per il finanziamento degli interventi di cui al succitato art. 6 della legge n. 798/1984, e s.m.i., i 50 milioni di euro di cui al richiamato art. 1, comma 188, della legge n. 228/2012, e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che la delibera 23 dicembre 2008 del Comitato di cui alla citata legge n. 798/1984 ha indicato le percentuali di risorse da assegnare ai Comuni per la realizzazione degli interventi previsti dalla medesima legge, precisando che al Comune di Chioggia spetta il 15 per cento delle risorse e che il rimanente 85 per cento va ripartito per il 95 per cento al Comune di Venezia e il 5 per cento al Comune di Cavallino Treporti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

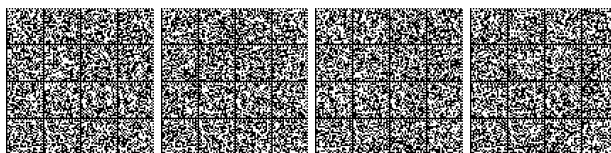
Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 228/2012, le risorse del succitato Fondo erano state integralmente assegnate;



che occorre dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 188, della suddetta legge n. 228/2012, relativo all'assegnazione di 50 milioni di euro, per l'annualità 2012, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 798/1984, e s.m.i. citata nelle premesse, a valere sulle risorse del Fondo;

che, secondo le percentuali di riparto indicate dal Comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 798/1984, con la richiamata delibera 23 dicembre 2008, il suddetto importo di 50 milioni di euro deve essere così suddiviso:

15 per cento al Comune di Chioggia, pari a 7,5 milioni di euro;

85 per cento residuo, pari a 42,5 milioni di euro, da ripartire attribuendo:

95 per cento al Comune di Venezia, pari a 40,375 milioni di euro;

5 per cento al Comune di Cavallino Treporti, pari a 2,125 milioni di euro;

che la suddetta assegnazione può essere compensata con la riduzione, di pari importo, delle risorse del suddetto Fondo assegnate sull'annualità 2012 al Contratto di programma ANAS - 2012 con la citata delibera n. 32/2012, come rimodulate con delibera n. 97/2012;

che la suddetta riduzione delle risorse relative all'annualità 2012 del Contratto di programma ANAS potrà essere ristorata a valere sulle risorse del "Fondo revoche", di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;

Delibera:

1. L'assegnazione a favore del "Contratto di Programma ANAS - 2012", annualità 2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798", di cui al decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i., come rimodulata con delibera di questo Comitato n. 97/2012, è ridotta di 50 milioni di euro.

2. A valere sull'annualità 2012 del sopra citato Fondo, per il "finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798", richiamata in premessa, di competenza dei Comuni di Chioggia, Venezia e Cavallino Treporti, sono assegnati ai medesimi Comuni i seguenti importi:

7,5 milioni di euro al Comune di Chioggia;

40,375 milioni di euro al Comune di Venezia;

2,125 milioni di euro al Comune di Cavallino Treporti,

per complessivi 50 milioni di euro.

3. Il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" è conseguentemente rimodulato secondo l'articolazione riportata nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica l'elenco degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui precedente punto 2.

5. L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente punto 2 ai Comuni di Chioggia, Venezia e Cavallino Treporti è subordinata alla richiesta, da parte dei medesimi Comuni, dei CUP relativi agli interventi finanziati, che, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i predetti interventi.

6. Il Comitato di cui all'art. 4 della suddetta legge n. 798/1984 provvederà estendere a questo Comitato la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi effettuati, compresi quelli finanziati con le risorse di cui al precedente punto 2 precisando il relativo costo aggiornato e le eventuali disponibilità residue.

Raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'adozione della prossima delibera assegnazione delle risorse del sopra citato "Fondo revoche", di proporre il reintegro di milioni di euro a favore del "Contratto di Programma ANAS - 2012", nell'ambito delle annualità disponibili e con vincolo di destinazione a interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 240



Allegato

Riprogrammazione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798", di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i.

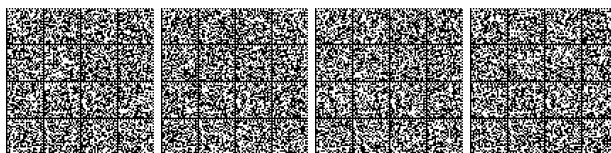
(importi in euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Stanziamenti da Legge di bilancio	930.000.000,00	940.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.870.000.000,00
riduzione ex D.L. 16/2012, art. 13, c. 1 quinquies,	17.509.711,00	7.499.000,00	7.998.000,00	9.257.600,00	9.257.000,00	51.521.311,00
riduzione ex D.L. 74/2012, art. 4 bis, comma 1, lett. a) (sisma Emilia)	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
riduzione ex D.L. 83/2012, art. 69, c. 2	-	-	6.683.000,00	19.208.400,00	13.000.000,00	38.891.400,00
riduzione da legge di stabilità 2013 (attuazione D.L. n. 95/2012, art. 7, c. 12)	-	111.844.000,00	100.125.000,00	115.201.000,00	115.201.000,00	442.371.000,00
riduzione dovuta a sentenza Corte costituzionale n. 223/2012	11.702.118,00	2.990.590,00	3.649.512,00	521.597,00	260.798,50	19.124.615,50
Totale riduzioni	34.211.829,00	122.333.590,00	118.455.512,00	144.188.597,00	137.718.798,50	556.908.326,50
Dotazione del Fondo al netto delle riduzioni	895.788.171,00	817.666.410,00	881.544.488,00	855.811.403,00	862.281.201,50	4.313.081.673,50
Variazioni di bilancio già perfezionate						
Opere medie e piccole nel Mezzogiorno	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00	-	123.300.000,00
Contratti di programma ANAS 2010 E 2011	60.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	598.000.000,00
Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico del Giovi) - 2° lotto	140.000.000,00	171.430.326,50	200.000.000,00	288.000.000,00	300.569.673,50	1.100.000.000,00
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio - Brescia - 2° lotto	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	183.500.000,00	919.500.000,00
Accessibilità Valtellina SS 38 lotto 1 variante di Morbegno	18.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.122.000,00	5.000.000,00	50.122.000,00
Asse stradale Lioni-Grottaminarda di collegamento tra l'autostrada A3 SA-RC e l'autostrada A16 Napoli-Bari	15.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00
Stazione di Rebaudengo - Passante ferroviario di Torino	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	-	20.000.000,00
Interventi di sistemazione idraulica nei comuni di Vernazza e Monterosso a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Totale variazioni di bilancio già perfezionate	455.000.000,00	513.430.326,50	562.000.000,00	736.422.000,00	619.069.673,50	2.885.922.000,00
Disponibilità residua del fondo	440.788.171,00	304.236.083,50	319.544.488,00	119.389.403,00	243.211.528,00	1.427.169.673,50



		2012	2013	2014	2015	2016	totale
ALTRI INTERVENTI GIÀ DELIBERATI	Mo.S.E. 9 ^a assegnazione delibera CIPE 87/2011	-	-	-	-	-	-
	Contratto di Programma ANAS - annualità 2012	124.490.289,00	28.596.851,00	39.192.893,00	9.710.646,00	48.009.321,00	250.000.000,00
	Contratto di Programma RFI 2007/2011 - Aggiornamento 2010/2011 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	92.000.000,00	58.000.000,00	600.000.000,00
	Contratto di Programma RFI annualità 2012 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria	88.297.882,00	76.009.559,00	106.351.595,00	7.378.757,00	21.962.207,00	300.000.000,00
	Completamento metropolitana di Brescia - I tranche	15.000.000,00	-	9.000.000,00	3.500.000,00	14.100.000,00	41.600.000,00
	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione	-	2.000.000,00	-	-	8.000.000,00	10.000.000,00
	Hub portuale di Ravenna	-	11.060.000,00	-	-	48.940.000,00	60.000.000,00
	Asse stradale 106 Ionica da svincolo di Squillace a svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280	5.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00
	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	2.740.000,00	-	1.000.000,00	2.300.000,00	16.700.000,00	22.740.000,00
	Progr. Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	260.000,00	1.000.000,00	-	1.500.000,00	4.500.000,00	7.260.000,00
	Progr. Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
	Auditorium di Firenze	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	15.000.000,00
	Ass. Min. beni culturali DL 98/2011, art. 32, c. 16	-	28.569.673,50	-	-	-	28.569.673,50
	Salvaguardia di Venezia (interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984 e s.m.i.)	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00
Totale interventi deliberati		440.788.171,00	304.236.083,50	319.544.488,00	119.389.403,00	243.211.528,00	1.427.169.673,50
Saldo Fondo Infrastrutture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13A04786



DELIBERA 18 febbraio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini (CUP B41I09000070003). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 4/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo, in particolare, che le opere medesime siano comprese in «Intese generali quadro» tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (da ora in avanti «CUP»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e visto in particolare l'art. 7, comma 3, che, «per la realizzazione

di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano», autorizza «la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti» del succitato decreto legislativo n. 163/2006, determinando la qualificazione delle opere relative al predetto «sistema ferroviario metropolitano di Milano» quali infrastrutture strategiche;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005);

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2011-2013, che, alla voce «Metropolitana milanese», include, come nuovo inserimento solo per procedure, l'intervento «Nodo ferroviario di Milano: fermata ferroviaria Forlanini»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, alla voce «Metropolitana milanese», conferma, solo per procedure, l'intervento «Nodo ferroviario di Milano: fermata Forlanini»;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il



quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 45377, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «Collegamento ferroviario passante di Milano - stazione Forlanini» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 31 gennaio 2013, n. 3461 e 12 febbraio 2013, n. 4563, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito precisazioni e integrato la succitata documentazione istruttoria e vista l'ulteriore documentazione prodotta dal suddetto Ministero e acquisita al protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 15 febbraio 2013, con il n. 721;

Considerato che l'opera di cui sopra non è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che l'intervento in esame è inserito, con la denominazione «Passante ferroviario (primo) - stazione Forlanini», nell'elenco delle «opere connesse» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015»;

che l'opera è inserita, con la denominazione «Fermata passante nodo di Milano», nella tabella A (opere in corso) del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. 2007 - 2011, aggiornamento 2010 - 2011, sul quale questo Comitato ha espresso parere con delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (G.U. n. 196/2012) e che è stato approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 luglio 2012, n. 234;

che il progetto in esame riguarda la realizzazione di una nuova fermata, che consentirà l'integrazione tra il servizio ferroviario del «passante» di Milano e quello della cosiddetta «cintura sud», costituita dalla linea ferroviaria che si sviluppa, con percorso tangenziale alla città, nelle aree ad est e a sud di Milano e che attualmente corre in affiancamento ai rami Rogoredo e Lambro del predetto «passante»;

che l'ubicazione della fermata ferroviaria consentirà un'agevole interscambio con la futura omonima stazione della metropolitana M4, mettendo in collegamento i seguenti bacini di utenza:

la Brianza, le aree di Milano attraversate dalla «cintura sud» e da una circoscrizione filoviaria e i Comuni dell'asta Milano - Abbiategrasso con i Comuni della direttrice Pioltello - Treviglio;

le aree di Milano ad ovest della ferrovia, fortemente insediate;

l'area urbana e la più vasta area metropolitana con l'aeroporto di Linate;

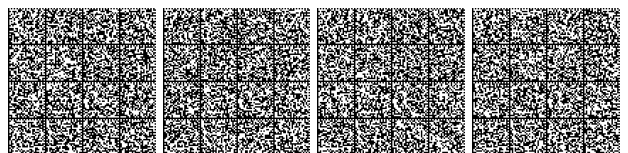
che, in particolare, la fermata sarà collocata nel Comune di Milano, in corrispondenza di Via Ardigò, tra il ramo Vittoria - bivio Lambro del «passante» e la «cintura» Lambrate - Porta Romana, con asse collocato a circa 220 m a Nord del ponte ferroviario su viale Corsica;

che per la realizzazione dell'opera, è previsto il mantenimento dell'attuale tracciato del «passante» e lo spostamento verso est del tracciato della «cintura» e della linea «merci», ottenendo un tratto in rettilineo delle predette due linee di lunghezza superiore a 250 m, che consentirà l'inserimento delle banchine della nuova fermata;

che la stessa fermata non vedrà la presenza di personale e sarà realizzata con uno standard coerente con le altre stazioni del «Passante» ferroviario e con le stazioni o fermate di Romolo, Rho Fiera Milano, Tibaldi e Porta Romana;

che la fermata in esame comprenderà una banchina laterale ovest sul binario dispari del «Passante», una banchina a isola sui binari pari del «Passante» e della «cintura» e una banchina laterale est sul binario dispari della «cintura»;

che, tenuto conto dell'intensa circolazione ferroviaria sulle linee «merci», «cintura» e «passante» interessate dalla fermata Forlanini, questa sarà realizzata in 5 macrofasi, a loro volta suddivise in sotto fasi, con parziale inter-



ruzione dell'esercizio ferroviario soprattutto nel periodo notturno, nonché il sabato e la domenica;

che, con determinazione dirigenziale 24 dicembre 2007, n. 799, il Comune di Milano ha affidato l'incarico di elaborare il progetto definitivo in esame a Metropolitana milanese S.p.A. (MM S.p.A.) della quale il medesimo Comune, ai sensi della convenzione 1° settembre 1964 e dall'atto di concessione 3 marzo 1994, si avvale per la progettazione e la realizzazione di linee dei sistemi di trasporto pubblico in superficie funzionalmente integrati con la rete della metropolitana;

che il progetto in questione è stato trasmesso da MM S.p.A. al Comune di Milano con nota 1° luglio 2008, n. 28752, ed è stato poi inviato dal predetto Comune, con nota 2 agosto 2011, alle Amministrazioni ed Enti interessati;

che il progetto interessa per lo più aree di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), salvo alcune piccole aree del Comune di Milano, prevede solo l'occupazione temporanea, per le esigenze di cantierizzazione, di due aree private e pertanto non è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

che il progetto in esame è stato depositato presso i competenti uffici della regione Lombardia e che sul sito Internet della predetta Regione è stato pubblicato, il 13 febbraio 2012, l'avviso di convocazione della conferenza di servizi;

che, con nota 16 febbraio 2012, n. 3697, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha rilevato come l'intervento non rientri tra le tipologie di opere da assoggettare a VIA nazionale, ma tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto riconducibile alla tipologia delle «linee ferroviarie a carattere regionale o locale»;

che, nell'ambito della procedura interna al Ministero per i beni e le attività culturali, la competente Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame, rilevando l'inesistenza, nella zona interessata al progetto stesso, di aree e sedimi d'interesse archeologico sottoposti a tutela;

che con nota 22 febbraio 2012, n. 1836, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in questione;

che, con delibera di Giunta 28 febbraio 2012, n. 3066, la regione Lombardia ha:

dato atto che l'intervento è escluso dalla procedura di verifica d'impatto ambientale in quanto non rientra fra le opere individuate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recepito dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5;

espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto;

espresso parere favorevole in merito alla localizzazione dell'intervento;

che con nota 23 maggio 2012, n. 10824, il Comando militare Esercito «Lombardia» ha trasmesso il nulla osta del Comandante territoriale;

che con nota 7 giugno 2012, n. 51210, il Comando logistico dell'Esercito ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, del Ministero della difesa;

che con nota 20 settembre 2012, n. 9904, il competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni;

che, con delibera di Giunta 13 luglio 2012, n. 1479, il Comune di Milano ha:

approvato uno schema di accordo con la Regione Lombardia e RFI S.p.A. circa la realizzazione dell'opera, subordinatamente tra l'altro all'approvazione, da parte del CIPE, del progetto definitivo in esame;

dato atto che il finanziamento dell'intervento sarà a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Lombardia, dello stesso Comune e di RFI S.p.A. per gli importi indicati nello schema di accordo;

dato atto di aver «già attestato la copertura finanziaria» di competenza, indicando gli estremi dell'impegno di spesa, assunto per complessivi 3,950 milioni di euro;

che il succitato accordo tra lo stesso Comune, la regione Lombardia e RFI S.p.A. è stato sottoscritto il 4 ottobre 2012, disciplina la «Realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate - Porta Romana» ed è finalizzato all'individuazione degli impegni delle parti in merito alle «successive fasi di progettazione e di realizzazione della fermata Forlanini, nonché alla ripartizione ed erogazione delle risorse a copertura dell'intervento»;

che la Conferenza di servizi si è svolta il 22 febbraio 2012 e si è conclusa il 17 maggio 2012;

che le interferenze con i sottoservizi sono limitate all'adeguamento della Via Ardigò, intervento già compreso e finanziato tra le opere accessorie del Passante ferroviario;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dagli Enti interferiti e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Milano;

che l'opera sarà realizzata in appalto integrato a cura di MM S.p.A., per conto del suddetto Comune;

che il CUP assegnato all'intervento è B41I09000070003;

che, come risulta dalle schede ex delibera n. 63/2003, il collaudo dell'intervento è previsto entro il mese di febbraio 2015 e la messa in esercizio entro l'inizio del successivo marzo 2015;

che, al termine dei collaudi, l'opera sarà consegnata in proprietà a RFI, come previsto dall'art. 8 dell'accordo sopra richiamato;



sotto l'aspetto finanziario

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 15,833 milioni di euro (IVA inclusa), di cui 12,920 milioni di euro per costi tecnici e 2,913 milioni di euro per altri oneri;

che per il finanziamento dell'intervento in esame sono previste le seguenti risorse:

	(milioni di euro)
Fonti di finanziamento	Importi
Risorse ex D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007, già assegnate al Comune di Milano ai sensi del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2007, n. 25254	7,883
Fondi PAR-FSC, programmazione 2007-2013, della Regione Lombardia	4,000
Fondi messi a disposizione dal Comune	3,950
Totale	15,833

che, in particolare, le risorse messe a disposizione dal Comune, pari a 3,950 milioni di euro, sono previste per 0,817 milioni di euro direttamente a carico del Comune medesimo e per 3,133 milioni di euro sotto forma di compensazione di un debito del medesimo Comune nei confronti di RFI S.p.A.;

che con nota 30 gennaio 2013, n. 10103, il Presidente della Regione ha comunicato che eventuali riduzioni dei succitati fondi PAR-FSC previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non interesseranno il finanziamento del progetto in esame;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e della localizzazione urbanistica, il progetto definitivo dell'intervento «Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini».

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1. è quantificato in 15,833 milioni di euro, IVA inclusa, pari al costo complessivo di cui alla precedente presa d'atto.

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1.

1.5 Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. L'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni non potrà comunque comportare ulteriori incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3.

1.6 L'intervento è finanziato a carico delle risorse indicate nella precedente presa d'atto e, in particolare:

per 7,883 milioni di euro a carico delle risorse ex decreto-legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, assegnate al Comune di Milano con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2007, n. 25254;

per 4,000 milioni di euro a carico dei fondi PAR-FSC, programmazione 2007-2013, della Regione Lombardia;

per 3,950 milioni di euro a carico di fondi del Comune di Milano.

1.7 L'efficacia della presente delibera è subordinata alla stipula di un atto integrativo tra lo Stato e la Regione Lombardia, che includa esplicitamente l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa generale quadro, così come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003.

2. Disposizioni finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.1.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Resta fermo che i competenti uffici della Regione Lombardia procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della richiamata legge regionale n. 5/2010.

2.3 Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida espresse nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a



carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 230

ALLEGATO I

PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO: FERMATA FORLANINI

Prescrizioni - parte prima.

Raccomandazioni - parte seconda.

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

1) Il progetto esecutivo, dovrà tener conto di un ulteriore controllo della misura della falda acquifera, considerando che i rilevati ferroviari esistenti sono in esercizio da tempo e che le letture piezometriche effettuate in prossimità delle zone di intervento individuano il livello di falda a quota 102,00 m s.l.m. circa, mentre quella di progetto è prevista a quota 108,50 m s.l.m..

2) Il progetto esecutivo riguardante la parte impiantistica dovrà tener conto, per quel che riguarda la sicurezza dei prodotti elettrici, delle disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 1998, recante "Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane".

3) Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento, il progetto esecutivo oltre a tener conto di tutte le disposizioni legislative comunitarie e nazionali per gli ascensori, dovrà elaborare uno specifico documento dove risulti evidente l'applicazione delle seguenti direttive e norme:

direttiva europea ascensori 95/16/CE;

direttiva europea macchine 2006/42/CE;

decreto del Presidente della Repubblica n. 214/2010 che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 di recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE;

decreto del Presidente della Repubblica n. 27/2010 di recepimento della direttiva macchine 2006/42/CE;

UNI EN 81/1 (con A1 & A2 & A3) per ascensori elettrici a frizione;

UNI EN 81/2 (con A1 & A2 & A3) per ascensori idraulici;

UNI EN 81/28 per dispositivo bidirezionale di allarme in cabina;

UNI EN 81/58 prove di resistenza antincendio delle porte di piano;

UNI EN 81/70 per accessibilità dei disabili;

UNI EN 81/71 per protezione contro i vandali;

UNI EN 12015 per EMC (immunità);

UNI EN 12016 per EMC (emissioni);

UNI EN 13015 per le istruzioni di manutenzione;

tutte le norme relative alle funi di acciaio di sospensione delle cabine e dei contrappesi delle masse di bilanciamento.

4) Il progetto esecutivo dovrà contemplare indicazioni relative al corretto dimensionamento delle scale e dei marciapiedi mobili che sono essenziali per lo smaltimento del traffico dei passeggeri. A tale riguardo, il progetto esecutivo dovrà dimostrare, mediante specifica relazione tecnica giustificativa, la corretta utilizzazione di ascensori a bassa velocità, come quelli indicati (velocità 0,60 m/s) e portata 900 kg per 12 persone. Tale relazione tecnica giustificativa dovrà dimostrare la non formazione di code di viaggiatori in occasione dell'arrivo dei convogli. Infine, il progetto esecutivo dovrà prendere in considerazione porte di piano dell'ascensore con grado di resistenza ai fuochi idoneo alla norma UNI EN 81/58.

5) Il progetto esecutivo dovrà dettagliatamente specificare le caratteristiche dei cavi di cablaggio indicati nel progetto definitivo che comunque dovranno essere in linea con le normative e leggi vigenti. Inoltre dovranno essere osservate le seguenti norme:

CEI 20-36 nelle due suddivisioni: CEI 20-36/4-0 (EN 50200) e CEI 20-36/5-0 (EN 50362);

CEI 20-22/3-4 (EN 60332-3-24), che sostituisce la norma CEI EN 50266, abrogata;

i cavi dovranno riportare il marchio IMQ.

6) Il progetto esecutivo dell'impianto elettrico, dovrà presentare un dettagliato computo metrico estimativo che contenga la tipologia dei materiali e la loro adeguatezza. In particolare, dovrà essere posta attenzione ai quadri elettrici e alle apparecchiature di protezione e di comando.

7) Il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione banchine (stazione di superficie - non sotterranea) dovrà contenere i riferimenti normativi per gli apparecchi e gli impianti di illuminazione, e dovranno essere rispettate le seguenti normative:

EN 60598-1 apparecchi di illuminazione - prescrizioni generali e prove;

EN 60598-2-1 apparecchi di illuminazione - prescrizioni particolari per installazione fissa;

EN 60598-2-22 apparecchi di illuminazione - prescrizioni particolari per illuminazione d'emergenza;

UNI EN 12464-1 illuminazione dei luoghi di lavoro all'interno;

UNI EN 12464-2 illuminazione dei luoghi di lavoro all'esterno;

UNI 8097 illuminazione delle metropolitane in sotterranea ed in superficie;

UNI 1838 impianti di illuminazione di sicurezza.

8) I camminamenti in emergenza, nelle aree adiacenti alla stazione (Norma UNI 8097:2004), dovranno avere un'illuminazione ad almeno 5 lux.

9) Il progetto esecutivo dovrà contenere una relazione tecnica contenente dettagliate valutazioni illuminotecniche giustificative relativamente ai livelli di illuminamenti, uniformità, temperatura di colore delle sorgenti, livelli di riflessioni e fattori di riflessione delle superfici sulle piastrelle lisce di gres fine porcellanato.

10) Per il funzionamento in emergenza delle aree banchine / binari, i sistemi di illuminazione da 150 W ad alogenuri metallici (MH), con soluzioni a palo da 6 m da 1 e a 2 punti luce per palo, previsti nel progetto definitivo non risultano idonei in quanto la tipologia di lampade non si presta ad interventi entro i 3 secondi previsti dal decreto ministeriale 11 gennaio 1988. Il progetto esecutivo dovrà prevedere un nuovo sistema di illuminazione con una soluzione migliorativa rispetto a quella indicata nel progetto definitivo.

11) Il progetto esecutivo dovrà contenere specifici elaborati progettuali riferiti a sistemi di alimentazione in emergenza (soccorritori o UPS), sistemi di regolazione del flusso a seconda delle funzioni visive, quali la riduzione delle intensità luminose durante le ore notturne (UNI EN 12464-1).

12) Sotto il profilo paesaggistico, l'intervento, anche non ricadendo nelle aree sottoposte a provvedimenti di tutela paesaggistica né con specifico provvedimento, né *ope legis*, a causa della vicinanza del Parco Forlanini e di aree a destinazione residenziale, ai sensi degli artt. 35-39 delle Norme tecniche di attuazione (NTA), prima dell'avvio delle opere, dovrà essere previsto l'esame del progetto sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (delibera di Giunta regionale 8 novembre 2002, n. VII/11045, pubblicata sul B.U.R.L del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47). In riferimento a quanto sopra, è opportuno che venga approfondito lo studio paesaggistico relativo alla riqualificazione di via Ardigò. (Prescrizione Ministero per i beni e le attività culturali).



13) Sotto il profilo archeologico, tutte le aree dell'intervento, comprese quelle connesse alla cantierizzazione e alla viabilità provvisoria, che implicano splanteamento, scavo e modificazioni dello stato attuale del suolo e del sottosuolo (anche scavi per i sottoservizi e la risoluzione di eventuali interferenze), fino al raggiungimento dello strato sterile, dovranno essere sorvegliate con assistenza archeologica allo scavo meccanico, secondo modalità che la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia si riserva di definire in corso d'opera. Tale assistenza è comunque da intendersi eseguita da operatori archeologici specializzati che opereranno secondo le direttive tecnico-scientifiche della Soprintendenza, con oneri a carico della committenza. Le suddette attività dovranno essere comunicate, anche per le vie brevi, alla Soprintendenza dalla Direzione lavori con congruo anticipo (10/15 gg. circa). Qualora nel corso delle suddette attività emergessero risultanze tali da richiedere ulteriori approfondimenti, la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia avrà facoltà di richiedere l'esecuzione di sondaggi e di scavi di maggiore estensione. Si richiama, infine, quanto disposto dal decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., art. 90, in caso di rinvenimenti fortuiti. (Prescrizione Ministero per i beni e le attività culturali).

14) In relazione all'estrema ristrettezza dei tempi previsti per la realizzazione dell'infrastruttura in funzione di Expo 2015, anche con riferimento all'esigenza di collegamento con l'omonima fermata della linea metropolitana M4, il progetto esecutivo dovrà essere oggetto di una revisione complessiva dei tempi di esecuzione originariamente previsti, che devono essere conseguentemente compattati al fine di garantire l'apertura della fermata ferroviaria congruamente con Expo 2015.

15) Nelle fasi di esecuzione dei due sottopassi nord e sud e del prolungamento del sottopasso pedonale esistente dovranno essere utilizzate tutte le accortezze tecnologiche per evitare che possano verificarsi infiltrazioni di acque meteoriche, anche nel medio/lungo periodo.

16) In considerazione dell'elevato numero di treni che effettueranno la fermata, della sua forte valenza d'interscambio e dell'esigenza di garantire la massima rapidità, in particolare nella salita sui treni, dovrà essere valutata, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione, la possibilità di allungare il più possibile le pensiline a protezione delle banchine.

17) I luoghi di accesso alla fermata dovranno essere predisposti per poter essere attrezzati con i varchi elettronici per il controllo dei documenti di viaggio, secondo lo standard delle altre fermate del Passante ferroviario.

18) Lungo le banchine ferroviarie, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione, dovranno essere inseriti i monitor riepilogativi di stazione e di binario e nei due sottopassi dovrà essere prevista la predisposizione per le emettitrici automatiche di biglietti, le obliterate e le fasce riepilogative a led.

19) Analogamente alla precedente prescrizione, all'interno dei vani della stazione M4, nei punti più strategici, data la forte valenza di interscambio della nuova infrastruttura, dovranno essere previsti, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione, monitor riepilogativi di stazione posizionati per l'ottimizzazione dell'interscambio e pannelli informativi sui tempi di attesa e sulle destinazioni dei treni M4 in arrivo.

20) In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per le captazioni idropotabili e la tutela dello stato quali-quantitativo della falda.

21) In fase di esecuzione dei lavori dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque di falda in modo da verificare l'eventuale presenza di sostanze utilizzate nelle varie fasi di lavorazione.

22) In fase di esecuzione dei lavori dovrà redigersi l'elenco dei piezometri (completo di codice SIF, coordinate geografiche e caratteristiche tecniche) che costituiranno la rete di monitoraggio.

23) In fase di esecuzione dei lavori dovranno individuarsi i valori soglia di allarme e le azioni conseguenti, onde evitare il superamento di limiti di legge.

24) Per quanto riguarda le acque reflue e di prima pioggia originate dai cantieri, il progetto esecutivo dovrà contenere una specifica relazione in cui vengano approfondite le modalità di gestione degli scarichi, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 ("Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"), e del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 ("Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26").

25) La realizzazione dell'intervento non dovrà comportare, per l'eventuale effetto del venir meno dell'efficacia delle barriere antirumore già presenti e per le modifiche delle caratteristiche di emissione acustica della sorgente, transizioni tra ante e post operam da situazioni di conformità a situazioni di non conformità ai limiti di rumore. Il progetto esecutivo dovrà contenere una specifica relazione che dimostri, mediante uno studio acustico, che i livelli di rumore nella situazione ante operam e in quella post operam, con e senza mitigazioni, in corrispondenza dei recettori (al dettaglio del piano), siano comparabili, e che consenta, in via previsionale, di valutare l'efficacia delle misure di mitigazione e di individuare l'eventuale necessità di adeguamenti progettuali delle misure di mitigazione nel post operam per il rispetto dei limiti di rumore. Tali eventuali adeguamenti dovranno essere realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione.

26) In fase di progetto esecutivo dovrà essere prevista una fase di verifica delle elaborazioni modellistiche prima della posa dell'armamento tramite misure di vibrazioni con valori di riferimento relativi alla percezione delle persone. Conseguentemente l'armamento dovrà essere dimensionato per il contenimento delle vibrazioni al di sotto della soglia di percezione, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione.

27) In fase di progetto esecutivo dovranno essere valutate in via previsionale le situazioni potenziali di criticità riguardanti la percezione delle vibrazioni in particolare della linea merci e dovranno essere adottate soluzioni idonee ad evitare disturbo da vibrazioni agli occupanti degli edifici limitrofi, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione.

28) Prima della fase di esecuzione dei lavori dovranno essere definite le procedure e le modalità di gestione per limitare la dispersione degli inquinanti emessi e quindi l'impatto dell'area e delle attività di cantiere sulle zone circostanti.

29) In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere previste specifiche procedure per la mitigazione che dovranno comprendere almeno i seguenti punti:

allocare le attività e i depositi con maggiore produzione di polveri alla maggiore distanza dai recettori;

assicurare un'umidificazione costante e sufficiente dei percorsi interni al sito, delle strade di accesso allo stesso e dei cumuli di terreno;

nella movimentazione e nel carico del materiale polverulento dovrà essere garantita una ridotta altezza di caduta del materiale stesso sul mezzo di trasporto per limitare al minimo la dispersione di polveri;

nella aree di cantiere il materiale polveroso stoccato dovrà essere mantenuto umido o coperto con stuoie e/o teli; è vietata la combustione all'aperto di rifiuti;

ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e preferire mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi.

30) Presso le aree di cantiere, prima della fase di esecuzione dei lavori, dovranno essere predisposte idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di eventuale ripristino, che tengano conto delle norme tecniche di cui alla circolare della Regione Lombardia 26 gennaio 1998, n. 4, in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Inoltre, sempre prima della fase di esecuzione dei lavori, all'interno delle suddette aree dovranno essere individuati appositi spazi, tra loro distinti, al fine di suddividere i cumuli di materiale di terre e rocce da scavo destinati al recupero ambientale (art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) da quelli destinati al recupero all'interno del cantiere (art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

31) In fase di esecuzione dei lavori è necessario che, preliminarmente alla movimentazione del pietrisco/ballast, venga prevista l'esecuzione di analisi specifiche al fine di escludere la presenza di fibre di amianto e che qualora le analisi rilevassero la presenza di fibre in quantitativi superiori ai limiti di legge, il pietrisco dovrà essere trattato, sottoponendo l'intervento a preventiva autorizzazione della A.S.L. competente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 22/1997 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998). Il resoconto delle analisi dovrà essere inviato ad ARPA.

32) In caso di attraversamento di aree contaminate, dovranno essere attivate le procedure previste dalla norma ed effettuate specifiche verifiche che prevedano la caratterizzazione delle terre scavate in relazione alla destinazione finale delle medesime (riutilizzo o discarica).



33) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato un piano di gestione scavi nel quale in cui verrà specificata la tipologia del materiale e la relativa destinazione, prevedendo quindi un piano di caratterizzazione qualitativa, con indicazione delle metodiche analitiche e delle modalità di campionamento.

34) In conformità alle disposizioni previste dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge regionale 14 agosto 1998, n. 14, in materia di cave, i materiali litoidi di risulta provenienti dagli scavi in argomento, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, del luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale inerte di cui sopra, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 della citata legge regionale n. 14/1998, per i volumi eccedenti i 30.000 mc.

35) Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere identificate nel dettaglio le aree di cantiere, individuando idonee soluzioni per lo stoccaggio dei materiali, la viabilità, gli scarichi, ecc., nonché le azioni di mitigazione degli impatti sui recettori (rumore, traffico indotto, polveri, ecc.).

36) Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi ad ARPA i cronoprogrammi dei lavori, nonché le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei cantieri, al fine di consentire l'effettuazione di eventuali controlli di competenza.

37) Prima dell'inizio dei lavori, è indispensabile che venga definito e concordato con ARPA uno specifico Piano di monitoraggio ambientale (PMA) che tenga conto della tipologia e durata delle attività previste, della distanza dai recettori, dell'impatto dei mezzi sulla strada e della correlazione con altri eventuali cantieri con attività rumorose nella zona, quale quello dell'attigua stazione metropolitana della linea M4, che sarà realizzata anch'essa in orizzonte Expo 2015.

38) Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà essere sviluppato in sintonia e coerenza con quello della linea M4, direttamente interessata.

39) L'intervento in oggetto dovrà venir incluso nel tavolo di confronto che accompagnerà le prossime fasi di progettazione e realizzazione della linea metropolitana M4 (delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 9). All'interno di tale tavolo dovranno essere discussi i risultati del monitoraggio.

40) Nell'ambito del suddetto tavolo dovranno essere pubblicizzati i risultati del monitoraggio. Tale argomento risulta di particolare rilevanza considerando che, per adempiere alle finalità di trasparenza e di divulgazione dei dati richieste dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 195/2005), è necessario che i risultati delle indagini ambientali siano accessibili al pubblico attraverso un'adeguata e completa informazione.

41) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residui bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio.

42) Il progetto esecutivo dovrà rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa 9 agosto 2000, n. 146/394/4422, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", le quali, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impongono obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati), di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri, di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV.

43) Il progetto esecutivo dovrà osservare quanto disposto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

44) Il progetto esecutivo dovrà osservare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

45) Nel caso in cui le successive fasi di progettazione ed esecuzione apportino varianti che interferiscono con i beni del Ministero della difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali al Comando logistico dell'Esercito - Stato Maggiore - Ufficio movimenti e trasporti

ed al Comando Militare Esercito competente per territorio, per un nuovo parere. Il parere già espresso ha una validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare il Ministero della difesa, per l'emissione di un'eventuale proroga di validità del parere formale.

46) Utilizzare lampade ad incandescenza per segnalazione da 25W, visto che da settembre 2012 potrebbero essere eliminate dal mercato per effetto del regolamento CE 244/2009.

47) In sede di progettazione esecutiva venga risolta un'apparente incongruenza sugli apparecchi 1x18W, 1x36W e 2x36W in quanto sono indicati sia di tipo plastico autoestinguente V2 che di tipo in acciaio INOX.

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

1) Si raccomanda che in sede di progettazione esecutiva vengano opportunamente integrati i documenti afferenti a tutte le sezioni specifiche del capitolato speciale d'appalto, anche allo scopo di completare e dettagliare le prescrizioni sopra indicate nonché le relazioni di dimensionamento degli impianti.

2) Si raccomanda che in sede di progettazione esecutiva vengano opportunamente valutati, mediante specifica relazione giustificativa, gli aspetti legati al consumo energetico. Infatti, la previsione di ascensori oleodinamici appare inopportuna rispetto ad ogni principio di risparmio energetico, dal momento che il loro consumo è almeno doppio di quello di un ascensore elettrico a frizione equivalente come caratteristiche e prestazioni. Si segnala inoltre la potenziale pericolosità ambientale degli stessi, dovuta ad oltre 1.000 litri di olio chiusi in piccoli serbatoi.

3) Si raccomanda che in sede di progettazione esecutiva vengano opportunamente specificati, per il funzionamento degli ascensori, i requisiti per le precisioni di arrivo e livellamento delle cabine ai piani (non maggiori di 10 mm e 20 mm rispettivamente) e inoltre venga specificata l'esigenza di un sistema bidirezionale di allarme tra cabina e centro di soccorso permanente in conformità alla norma UNI EN 81/28. Infine, si raccomanda che in sede di progettazione esecutiva vengano riportate disposizioni in merito all'esigenza di dispositivi di allarme similari per la protezione dei manutentori rimasti eventualmente imprigionati nel vano di corsa (tetto e fossa del vano di corsa).

4) Si raccomanda che in sede di progettazione esecutiva vengano indicate dettagliatamente le fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera in quanto dovrà essere ulteriormente sviluppato il tema dell'impatto del cantiere sul transito ferroviario.

5) Si raccomanda di prevedere che la segnaletica presente sia coordinata ed unificata con le altre stazioni delle linee S, quali ad esempio il monolite segnaletico in prossimità degli accessi, le bacheche dedicate alle informazioni sulle linee S, la fascia a led in corrispondenza della stazione M4 che indirizzi verso la fermata ferroviaria ed ogni altro dispositivo previsto nelle altre stazioni delle linee S.

6) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di considerare gli aspetti strutturali/impiantistici relativi ad idonea fruibilità e sicurezza degli spazi da parte degli utilizzatori della stazione ferroviaria ed in particolare da parte dell'utenza con limitata capacità motoria (es. disabili, anziani, genitori con passeggini e/o bambini a seguito, donne in stato di gravidanza). In particolare dovrà essere prevista l'installazione di:

idonea ed illuminata segnaletica stradale e cartellonistica;

percorsi dotati di pavimentazione antisdrucciolo;

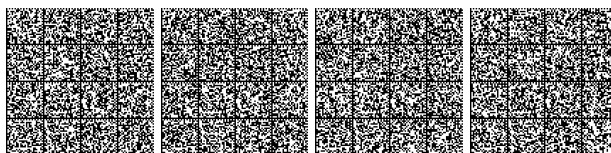
idonea illuminazione notturna e di sistemi di sicurezza;

idonei accorgimenti atti a garantire l'accessibilità ciclabile alle banchine.

Si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le misure di sicurezza e di salvaguardia ambientale relative alla cantierizzazione dell'area come previsto dal Cap. 3 del Tit. III del vigente Regolamento di igiene del Comune di Milano.

7) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di integrare il progetto inserendo elementi a verde urbano prioritariamente sul sito o nelle vicinanze della zona in cui si andrà ad operare, anche con azioni volte ad integrare dotazioni a verde già esistenti, da valorizzare e/o riqualificare.

8) Si raccomanda, in fase di esecuzione dei lavori, di allocare le attività e i macchinari più rumorosi alla maggiore distanza possibile dai recettori e in caso d'impiego di gruppi elettrogeni questi dovranno essere organizzati ai fini del contenimento della rumorosità e, ove possibile, dovranno essere impiegati gruppi con motore elettrico; infine si raccomanda di ottimizzare i percorsi dei mezzi di cantiere in modo da minimizzare l'impatto sui recettori.



ALLEGATO 2

PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO: FERMATA FORLANINI

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

13A04787

DELIBERA 8 marzo 2013.

Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), che ha destinato l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006) con la quale, tenuto conto dei positivi esiti della prima fase del progetto finanziata con la citata delibera n. 36/2002, è stata assegnata a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro da destinare alle Regioni e alle Province autonome con lo scopo di incentivare la definitiva messa a regime del sistema «Conti pubblici territoriali» costituito dalla rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» e dal Nucleo centrale CPT, ora Unità



tecnica centrale CPT operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013, che per il rafforzamento del sistema dei Conti pubblici territoriali destina lo 0,0008 di ciascun Programma attuativo FSC alla costituzione di un Fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di 36,128 milioni di euro) demandando ad una successiva delibera di questo Comitato la definizione delle regole di attribuzione dello stesso;

Vista la delibera di questo Comitato 21 febbraio 2008, n. 19 (G. U. n. 217/2008) che ha destinato al Sistema dei conti pubblici territoriali, per il periodo 2009-2015, una quota premiale e di sostegno pari a 36,128 milioni di euro al fine di incentivare la completa funzionalità del Sistema, sia con riferimento alla Rete dei Nuclei regionali che all'Unità tecnica conti pubblici territoriali, e una piena utilizzazione dei dati prodotti;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 42 (G. U. n. 156/2012) che ha ricalcolato in 19,218 milioni di euro le risorse regionali disponibili per il Sistema dei Conti pubblici territoriali a seguito delle riduzioni del FSC disposte dai provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione delle citate delibere n. 166/2007 e 19/2008 e ha attribuito la prima tranche, per l'anno 2009, delle dette risorse premiali;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 79 (G. U. n. 255/2012) concernente la revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» ed il riparto delle risorse residue;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 80 (G. U. n. 232/2012) che ha attribuito al Sistema dei Conti pubblici territoriali la seconda e la terza tranche, per gli anni 2010 e 2011, delle risorse già assegnate con la richiamata delibera n. 19/2008;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per la coesione territoriale n. 488 del 5 marzo 2013, e l'allegata nota informativa concernente la rimodulazione delle risorse premiali residue di cui alla richiamata delibera n. 19/2008, pari a complessivi 6,788 milioni di euro in tre tranches, rispettivamente pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 (quarta tranche), 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 (quinta tranche) e 1,388 milioni di euro per l'anno 2014 (sesta tranche);

Considerato che la proposta prevede inoltre l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della quarta tranche di risorse, nonché la modifica delle regole di attribuzione per le residue due tranches;

Considerato infine che la proposta, tenendo conto dell'orientamento comunitario volto ad introdurre il principio delle condizionalità ex ante per la nuova programmazione 2014 - 2020 e di quanto già disposto da questo Comitato con la delibera n. 79/2012 relativa agli Obiettivi di servizio, prevede che le risorse premiali residue, relative alla quinta ed alla sesta tranche premiale, siano erogate, secondo la chiave di riparto della citata delibera n. 19/2008, sulla base del rispetto di specifiche condizionalità oggetto di dettaglio operativo e verifica da parte del Gruppo tecnico già istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerato che la presente attribuzione delle risorse premiali è disposta sulla base dei due criteri generali costituiti dalla predisposizione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e dall'utilizzo dei dati derivanti dai

detti conti pubblici territoriali a fini di analisi e a sostegno delle politiche regionali e tenuto conto altresì che tali criteri sono a loro volta articolati in indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito un peso per la valutazione premiale;

Considerato che, nell'ambito del criterio relativo all'utilizzo dei dati derivanti dai Conti pubblici territoriali è fra l'altro prevista, tra gli indicatori di riferimento, la realizzazione, con cadenza biennale, di una monografia regionale predisposta sulla base dei dati derivanti dalla banca dati CPT il cui peso è pari al 25% della quota premiale da attribuire a ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Considerato che, al fine di garantire omogeneità di valutazione tra le diverse tranches di premialità, la proposta prevede — in analogia con le precedenti attribuzioni premiali — che, negli anni in cui tale monografia non è oggetto di valutazione, l'ammontare derivante dal peso ad essa attribuito venga accantonato per essere riattribuito nella tranche successiva, mantenendo invariato l'ammontare complessivo del biennio;

Considerato pertanto la quarta tranche premiale, al netto della quota accantonata del 25% pari a 750.000 euro, ammonta a 2.250.000 euro;

Tenuto conto che gli esiti della verifica premiale effettuata dal Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali consentono di attribuire alle Regioni e alle Province autonome, a fronte della predetta dotazione di 2.250.000 euro, l'importo di 1.761.269 euro e considerato che la proposta prevede di assegnare a favore dell'Unità tecnica centrale CPT le eccedenze non attribuite, pari a 488.731 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1096 del 7 marzo 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Rimodulazione delle quote premiali (FSC - parte regionale).

Le residue risorse premiali a favore delle Regioni e delle Province autonome di cui alle richiamate delibere n. 19/2008 e n. 42/2012, complessivamente pari a 6,788 milioni di euro, sono articolate in tre tranches premiali rispettivamente pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 (quarta tranche premiale), 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 (quinta tranche premiale) e 1,388 milioni di euro per l'anno 2014 (sesta tranche premiale). A tale ultima tranche potranno aggiungersi eventuali quote premiali non attribuite.

2. Attribuzione al Sistema dei Conti pubblici territoriali delle risorse premiali relative all'anno 2012 (quarta tranche).

A valere sull'importo complessivo di 2.250.000 euro relativo alla quarta tranche premiale, al netto della quota accantonata del 25% pari a 750.000 euro, è attribuito alle Regioni e Province autonome, per le finalità richiamate in premessa, l'importo di 1.761.269 euro ripartito come segue:



(valori in euro)

Regione	Dotazione anno 2012 (al netto della quota accantonata)	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione
Abruzzo	85.725	67.151	78,33%
Basilicata	71.100	57.591	81,00%
Calabria	109.125	69.840	64,00%
Campania	205.875	128.329	62,33%
Emilia Romagna	117.225	109.410	93,33%
Friuli Venezia Giulia	64.800	59.616	92,00%
Lazio	138.150	112.362	81,33%
Liguria	70.425	68.312	97,00%
Lombardia	217.125	152.276	70,13%
Marche	67.950	47.565	70,00%
Molise	59.175	41.229	69,67%
P.A. Bolzano	54.225	45.188	83,33%
P.A. Trento	53.550	44.625	83,33%
Piemonte	118.125	110.250	93,33%
Puglia	166.500	125.430	75,33%
Sardegna	115.650	100.966	87,30%
Sicilia	199.350	149.840	75,16%
Toscana	105.525	76.703	72,69%
Umbria	58.500	46.020	78,67%
Valle d'Aosta	47.475	29.118	61,33%
Veneto	124.425	119.448	96,00%
ITALIA	2.250.000	1.761.269	78,28%

L'importo residuo di 488.731 euro, corrispondente alla differenza tra la dotazione di 2.250.000 euro e l'importo attribuito con la presente delibera alle Regioni e Province autonome pari a 1.761.269 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT, operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che potrà utilizzarle in linea con quanto previsto dalla citata delibera n. 19/2008.

3. Modifica delle regole di attribuzione delle risorse assegnate al Sistema CPT con la delibera 19/2008.

Le risorse di cui al punto 1, relative alla quinta ed alla sesta tranche premiale, saranno direttamente erogate secondo la chiave di riparto della delibera di questo Comitato n. 19/2008, sulla base del rispetto di specifiche condizioni oggetto di dettaglio operativo e verifica da parte del Gruppo tecnico già istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

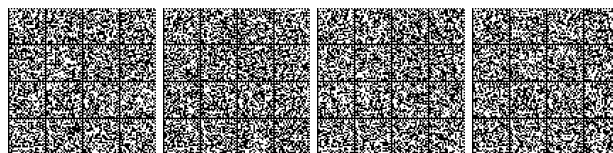
L'utilizzo di tali risorse sarà subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l'efficacia del Sistema CPT, in linea con i seguenti principi:

il raggiungimento della completa funzionalità organizzativa della Rete dei Nuclei Regionali CPT, attraverso la messa in atto di tutte le attività finalizzate ad assicurare che le amministrazioni regionali garantiscano le condizioni necessarie all'espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative, come già stabilito dalla citata delibera n. 19/2008;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire la qualità dei dati e la convalida statistica;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire l'utilizzo dei dati a fini analitici e programmatici.



Le risorse assegnate a ciascuna Amministrazione potranno essere utilizzate sulla base di proposte progettuali finalizzate a obiettivi di miglioramento del Sistema CPT individuati in accordo con l'Unità tecnica centrale CPT.

Della presente delibera sarà resa informativa alla Conferenza Stato - Regioni.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 241

13A04784

DELIBERA 8 marzo 2013.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale dispone, tra l'altro, che il CIPE,

presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, che con delibera del CIPE venga riservata alla Regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2009, convertito, con modificazioni nella legge n. 2/2009, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, dello stesso decreto che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, concernente disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;



Visto in particolare l'art. 67-ter, del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, dispone il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico, e l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corregge in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (G.U. n. 129/2009) con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto-legge n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 47 (G.U. n. 234/2009), con la quale, a valere sulla predetta destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, è stata disposta, in favore della Regione Abruzzo, un'assegnazione complessiva di 226.421.450 euro per sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 2009, secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata alla stessa delibera, aggregati con riferimento agli enti proprietari degli edifici (Comuni e Province) suddivisi per territori provinciali e con distinzione tra gli edifici scolastici ubicati nel cosiddetto «cratere sismico» e quelli ubicati «fuori cratere»;

Considerato che, successivamente all'adozione della citata delibera n. 47/2009, il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, ha programmato gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici da realizzare, articolandoli in tre distinti piani stralcio, per un importo rispettivamente di 30,6 milioni di euro, 30,99 milioni di euro e 164,831 milioni di euro;

Considerato, con particolare riferimento alla programmazione relativa al terzo stralcio, che il Commissario delegato ha approvato, con proprio decreto n. 89 del 27 dicembre 2011, la lista definitiva degli interventi per un importo complessivo di 164.831.450 euro, ripartito - in relazione al territorio provinciale di riferimen-

to - per 125.134.828 euro a favore degli interventi sugli edifici scolastici ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila, per 7.049.740 euro a favore di quelli ubicati nella Provincia di Chieti, per 14.226.400 euro a favore degli interventi da realizzare nella Provincia di Pescara e per 18.420.482 euro a favore di quelli da realizzare nella Provincia di Teramo;

Vista la proposta n. 472-P del 1° marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, ha sottoposto all'esame di questo Comitato la proposta concernente l'aggiornamento dei fabbisogni e la riprogrammazione nella destinazione di risorse di cui alla delibera di questo Comitato n. 47/2009, con particolare riguardo al III Programma di edilizia scolastica di cui al sopracitato decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 89/2011;

Vista la nota informativa allegata alla predetta proposta, predisposta dal DISET, dalla quale emerge che il citato III Programma approvato con il decreto commissariale n. 89/2011 comporta una sostanziale rimodulazione del riparto territoriale dei finanziamenti originariamente previsti dalla delibera n. 47/2009, con una differente allocazione di risorse su base provinciale e con un maggior peso attribuito agli interventi «fuori cratere», nel rispetto del necessario nesso di causalità sismica;

Ritenuto di dover deliberare, in accoglimento della citata proposta, la riprogrammazione del riparto, su base territoriale, delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con la richiamata delibera n. 47/2009, fermo restando l'importo complessivo di 226.421.450 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'istruzione, università e ricerca scientifica, nella riunione preparatoria del 5 marzo 2013, nel prendere atto delle determinazioni assunte dal Commissario delegato alla ricostruzione nella Regione Abruzzo in ordine alla destinazione di risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 2009, ha sottolineato il rilievo che gli interventi in esame rivestono anche sotto il profilo della ubicazione degli edifici scolastici in rapporto al numero degli alunni;

Vista la nota n. 1096-P del 7 marzo 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;



Prende atto:

del III Programma stralcio approvato dal Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, con il decreto n. 89/2011 richiamato nelle premesse, relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo nell'aprile 2009, per un importo complessivo di 164.831.450 euro. Tale importo viene ripartito - in relazione al territorio provinciale di riferimento - per 125.134.828 euro a favore degli interventi sugli edifici scolastici ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila, per 7.049.740 euro a favore di quelli ubicati nella Provincia di Chieti, per 14.226.400 euro a favore degli interventi da realizzare nella Provincia di Pescara e per 18.420.482 euro a favore di quelli da realizzare nella Provincia di Teramo;

Delibera:

1. Riprogrammazione delle risorse.

Con riferimento a quanto indicato nella tabella allegata alla delibera n. 47/2009 richiamata in premessa e ferma restando l'assegnazione complessiva di 226.421.450 euro ivi disposta per il sostegno alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo nell'aprile del 2009, viene approvata la seguente riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei relativi fabbisogni:

Tavola relativa alla riprogrammazione nella destinazione delle risorse assegnate su base territoriale con la delibera n. 47/2009

(importi in euro)

Ente proprietario / attuatore	Provincia	Fabbisogni stimati dalla delibera CIPE 47/2009 (a)	Programmazione del Commissario delegato per la ricostruzione			
			I Programma stralcio (b)	II Programma stralcio (c)	III Programma stralcio (decreto n. 89/2011) (d)	Programmazione commissariale recepita con la presente delibera (e) = (b + c + d)
Cratere	Comuni	AQ	62.972.000,00	19.968.100,00	31.191.943,79	51.160.043,79
	Comuni	PE	690.000,00	640.000,00	4.900.000,00	5.540.000,00
	Comuni	TE	120.000,00	960.000,00	5.287.200,00	6.247.200,00
	Provincia	AQ	80.864.900,00	9.031.900,00		9.031.900,00
	Provincia	TE	160.000,00			0,00
	Provincia	PE	0,00		900.000,00	900.000,00
Totali cratere sismico		144.806.900,00	30.600.000,00	0,00	42.279.143,79	72.879.143,79
Fuori cratere	Comuni	AQ	30.600.000,00		1.600.000,00	75.876.530,23
	Comuni	CH			2.911.000,00	2.911.000,00
	Comuni	PE			7.648.400,00	7.648.400,00
	Comuni	TE			7.964.922,00	7.964.922,00
	Provincia	AQ	45.873.050,00	29.390.000,00	18.066.353,98	47.456.353,98
	Provincia	CH	0,00		4.138.740,00	4.138.740,00
	Provincia	PE	1.600.000,00		778.000,00	778.000,00
	Provincia	TE	3.541.500,00		5.168.360,00	5.168.360,00
Totali fuori cratere		81.614.550,00	0,00	30.990.000,00	122.552.306,21	153.542.306,21
TOTALI GENERALI		226.421.450,00	30.600.000,00	30.990.000,00	164.831.450,00	226.421.450,00

2. Monitoraggio e pubblicità

2.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS).

2.2 Per le finalità di trasparenza e di pubblicità degli interventi finanziati con le risorse FSC, saranno trasmessi a questo Comitato a cura degli Uffici speciali per la ricostruzione, per il tramite del DISET, gli elenchi degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nella Regione Abruzzo, di cui alla delibera n. 47/2009 come rimodulata dalla presente delibera, riferiti ai tre programmi stralcio.

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato DPS sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.



Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

3. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

Il CUP assegnato agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui ai tre programmi stralcio sopra richiamati va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

4. Relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Il DISET presenterà a questo Comitato, al 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato complessivo di attuazione degli interventi e sullo stato di utilizzazione delle relative risorse, sulla base delle informazioni fornite dagli

Uffici speciali per la ricostruzione che segnaleranno eventuali situazioni di criticità connesse ai medesimi interventi.

5. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 229

13A04785

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 15 maggio 2013, n. 103/2013.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

All'Associazione nazionale editoria periodica specializzata

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

e, p.c.:

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2012, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore - Servizio II - Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma - entro e non oltre il 31 luglio 2013.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'alt. B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli operatori di comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416/81.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN, riferite al proprio Istituto di credito.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si comunica che, in base alla legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul sito internet di questa Direzione generale all'indirizzo "www.librari.beniculturali.it".

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: RUMMO



Allegato A

QUESTIONARIO per l'annata 2012

TESTATA DELLA RIVISTA.....

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza)

Indirizzo *, tel., e-mail.....

CODICE FISCALE

REDAZIONE - indirizzo e tel.....

DIRETTORE (se diverso dal responsabile).....

DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo

IMPRESA EDITORIALE.....

Indirizzo *, tel., e-mail

CODICE FISCALE.....

STAMPATORE.....

PERIODICITA'.....

TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA.....

IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO.....

ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA.....

FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2012.....

DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2012.....

LA RIVISTA ADOTTA LE VIGENTI PROCEDURE INTERNAZIONALI DI PEER REVIEW?

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA RIVISTA FANNO PARTE STUDIOSI STRANIERI?

INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)

DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI

MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI.....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O
DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA.....

* Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

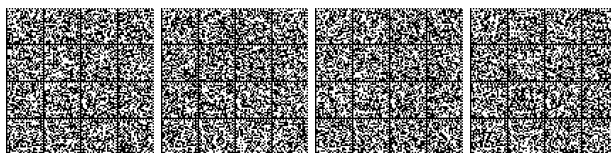


Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE.

- a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;
- b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;
- c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);
- d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R. O. C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L. 416/81, secondo lo schema allegato.
- e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.
- f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;
- g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 36216245) o attraverso una terza persona.



Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto
d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale

con sede a
codice fiscale

in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2012

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) - " " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il
periodicità

Proprietario:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:
Nato a il residente a

Editore:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:

/.

Direttore responsabile:
Residente a

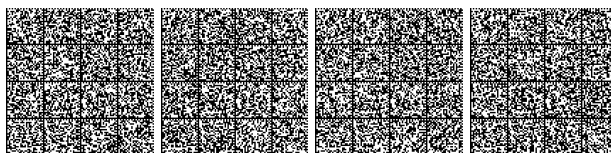
2) - " " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il
periodicità

Proprietario:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:
Nato a il residente a

Editore:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:

Direttore responsabile:
Residente a

Ecc.



I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 36216245) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale _____ codice fiscale _____
partita IVA _____

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, che l'impresa _____ svolge regolarmente la propria attività presso
la sede di _____ via _____

ed è iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____ in data _____
oggetto sociale: _____

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data

Firma

13A04788



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 355/2013 del 29 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen».

Nell'estratto della determinazione n. 355/2013 del 29 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano SAIZEN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2013, serie generale n. 91, supplemento ordinario n. 32, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,5 ml soluzione

AIC n. 026863163/M (in base 10) 0TMTKV (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 5 cartucce vetro da 12 mg/1,5 ml soluzione

AIC n. 026863175/M (in base 10) 0TMTL7 (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,5 ml soluzione

AIC n. 026863187/M (in base 10) 0TMTL7 (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 5 cartucce vetro da 20 mg/2,5 ml soluzione

AIC n. 026863199/M (in base 10) 0TMTLZ (in base 32)

Leggasi:

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione

AIC n. 026863163/M (in base 10) 0TMTKV (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 5 cartucce vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione

AIC n. 026863175/M (in base 10) 0TMTL7 (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione

AIC n. 026863187/M (in base 10) 0TMTL7 (in base 32)

Confezione

“8 mg/ml soluzione iniettabile” 5 cartucce vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione

AIC n. 026863199/M (in base 10) 0TMTLZ (in base 32)

13A04661

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 407/2013 del 16 aprile 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Zentiva».

Nell'estratto della determinazione n. 407/2013 del 16 aprile 2013, relativa al medicinale per uso umano ACIDO ZOLEDRONICO ZENTIVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2013, serie generale n. 108, supplemento ordinario n. 36, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Nelle indicazioni terapeutiche, dove è scritto: aumentare.

Leggasi: aumentare.

dopo le indicazioni terapeutiche si intenda aggiunto:

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve fornire il materiale educativo rivolto a tutti i medici che presumibilmente potranno prescrivere Acido Zoledronico Zentiva 5 mg/100 ml nelle indicazioni Terapeutiche autorizzate:

Trattamento dell'osteoporosi

nelle donne in post-menopausa

negli uomini

ad aumentato rischio di fratture, compresi i soggetti che hanno subito una recente frattura dell'anca da trauma lieve.

Trattamento dell'osteoporosi associata a terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi

in donne in post-menopausa

in uomini

ad aumentato rischio di frattura.

Trattamento del morbo di Paget osseo in adulti.

Prima della distribuzione del materiale educativo per il prescrittore in ciascun Stato membro, il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve concordarne i contenuti ed il formato, assieme ad un piano di comunicazione, con le autorità nazionali competenti.

Il materiale educativo per il medico deve contenere:

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Scheda promemoria

Materiale educativo per il paziente

La scheda promemoria deve evidenziare i seguenti punti chiave:

Necessità di misurare la creatinina sierica prima del trattamento con Acido Zoledronico Zentiva 5 mg/100 ml.

Controindicazione nei pazienti con clearance della creatinina < 35 ml/min.

Controindicazione durante la gravidanza e nelle donne che allattano a causa della potenziale teratogenicità.

Necessità di assicurare un'idratazione adeguata del paziente.

Necessità di somministrare Acido Zoledronico Zentiva 5 mg/100 ml con un'infusione lenta della durata non inferiore ai 15 minuti.

Regime di somministrazione annuale.

Raccomandazione di prescrivere in associazione con Acido Zoledronico Zentiva 5 mg/100 ml un supporto adeguato di calcio e di vitamina D.

Necessità di eseguire appropriata attività fisica, di non fumare e di seguire un regime alimentare salutare.

Il materiale educativo per il paziente deve contenere:

Foglio illustrativo.

Materiale educativo inclusivo dei seguenti messaggi chiave:

Controindicazione nei pazienti con gravi problemi renali.

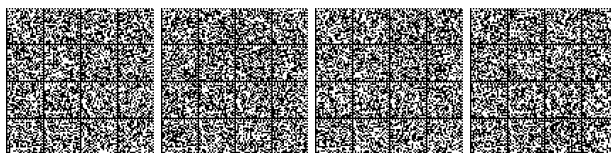
Controindicazione durante la gravidanza e nelle donne che allattano.

Necessità di un adeguato supporto di calcio e di vitamina D, attività fisica appropriata, divieto di fumare, regime alimentare salutare.

Segni e sintomi chiave di gravi eventi avversi.

Quando richiedere attenzione da parte del personale sanitario.

13A04662



Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 358/2013 del 29 marzo 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Aurobindo».

Nell'estratto della determinazione n. 358/2013 del 29 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano VALACICLOVIR AUROBINDO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2013, serie generale n. 91, supplemento ordinario n. 32, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dopo la classificazione ai fini della fornitura del medicinale, si intenda aggiunto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

13A04663

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 giugno 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

“Volete voi che siano abrogati:

- il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”, limitatamente al Capo X recante “Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.” e all'art. 210 recante “Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali”;

- il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, limitatamente all'art. 18 recante “Incarichi dirigenziali”, limitatamente: - al comma 1, limitatamente alle parole “i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative”;

- al comma 2 limitatamente alle parole “ed i magistrati della giurisdizione ordinaria”; e all'art. 19 recante “Magistrati”;

- la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: - al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.

- la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all'art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale”;

- la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all'art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”

- il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

- il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all'art. 1 limitatamente: - al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”;

- al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; b) durata dell'incarico; c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.”;

- al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”;

- al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”;

- al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”;

- al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.”;

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALI - Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04915



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per la riapertura dello sportello per la misura B del programma di INCENTIVI PER IL DESIGN.

Con riferimento all'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro, piccole e medie imprese (Incentivi per il Design), apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2011, n. 179 - serie generale - e al successivo avviso riguardante la sospensione della misura B del programma incentivi apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2011, n. 298 - serie generale - il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, rende noto che:

a partire dalle ore 12:00 del 10 giugno 2013 sarà di nuovo possibile presentare le domande di agevolazioni relative alla linea di intervento dedicata alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali e al potenziamento della capacità competitiva delle micro e piccole-medie imprese mediante l'acquisto di servizi specialistici - misura B del programma incentivi per il design.

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite:

portale del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it;

portale Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it;

sito del programma Incentivi per il Design: www.incentividesign.it.

13A04792

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-129) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 6 0 4 *

€ 1,00

